

Riflessioni in margine al Corso di fiscalità internazionale presso la "Lum" di Casamassima

Elusione fiscale, quali rimedi?



Non di rado il concetto di evasione fiscale viene sovrapposto a quello "elusione" fiscale. In realtà, entrambe le nozioni si riferiscono a comportamenti caratterizzati da elementi del tutto differenti fra loro, sebbene abbiano come comune denominatore un "indebito" risparmio tributario. Sul tema, hanno offerto il proprio autorevole punto di vista il capitano della Guardia di Finanza Francesco Di Sabato, in forze presso il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Bari, e l'avv. Antonello Lupo dello Studio Legale Internazionale Norton Rose con sede in Roma.

I due relatori sono stati ospiti del quarto incontro del Corso di Fiscalità Internazionale presso la "Università Lum" di Casamassima. Moderatore dell'incontro il prof. Stefano Loconte, docente di Diritto Tributario Internazionale presso la facoltà organizzatrice dell'evento.

La delicatezza del argomento ha imposto, anzitutto, il corretto inquadramento sistematico-ermeneutico dell'elusione. Come chiarito dal capitano Di Sabato, infatti, la dottrina anglosassone ha coniato tre differenti definizioni per fenomeni soltanto apparentemente simili, ma portatori di interessi e caratteristiche assolutamente differenti.

- Con l'espressione Tax Saving, secondo la scuola di Londra, devono intendersi tutte quelle legittime operazioni di "ottimizzazione della pressione fiscale" che possono essere attuate nel sistema tributario di una nazione, in piena conformità al suo diritto positivo.

- Con l'espressione Tax Insolvency, invece, la dottrina ha inteso individuare quei comportamenti illegittimi diretti alla riduzione della base imponibile sulla quale applicare le imposte. Volendo traslare tale definizione in Italia, otteniamo il concetto di "evasione", da sempre al centro delle censure della politica fiscale di qualsiasi governo, tanto riformista quanto progressista.

- Con l'espressione Tax Avoidance, infine, si indicano quelle operazioni che mirano al conseguimento di un "indebito" risparmio d'imposta. Un vantaggio fiscale, cioè, apparentemente legittimo, ma raggiunto attraverso l'utilizzo distorto di disposizioni contenute nell'ordinamento vigente.

Il riferimento alla dottrina anglosassone nasce anche dall'esigenza di supplire alle carenze definitorie del nostro diritto positivo. Il legislatore tributario italiano, infatti, ad oggi non ha previsto alcuna definizione normativa del concetto di elusione. Quest'ultimo comportamento viene piuttosto, di volta in volta, collegato a fattispecie specifiche, casistiche. E mai ad una condotta individuabile in base a elementi generici e caratterizzanti. In definitiva, quindi, il nostro ordinamento ignora un concetto astratto di elusione, ed ancor più di elusione internazionale. Aspetto, quest'ultimo, efficacemente evidenziato anche dall'avv. Lupo.

Piuttosto può individuarsi un breve elenco, a titolo esemplificativo, di norme disseminate nel diritto tributario italiano volte

a contrastare il fenomeno elusivo. Invero, se storicamente deve riconoscersi all'art. 10 della L. 408/90 il merito di aver censurato per la prima volta talune operazioni elusive, è pur vero che è solo con l'introduzione dell'art. 37-bis, del Dpr 600/73 novellato, che nasce il concetto di "atti, fatti e negozi, anche collegati privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario" e volti ad "ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti".

In altre parole il D.P.R. 600, per la prima volta, ricollega gli atti ed i fatti volti ad "aggirare" le norme al concetto proprio di elusione. Unico limite dell'attuale disposizione rimane la specificità degli atti richiesti perché la norma sia applicabile. In conclusione, e ferma restando l'assenza di valide ragioni economiche, il Fisco potrà contestare l'elusione solo ed unicamente in casi quali ad esempio:

- trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
- conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
- cessioni di crediti;
- cessioni di eccedenze d'imposta.

Fuori da questi eventi, e da quelli ulteriori indicati dall'art. 37-bis, al contribuente non potrà essere contestata alcuna forma di elusione d'imposta.